

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1139/69 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 1969**

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2100/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 846/68 ⁽³⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 846/68, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1969.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 4.
⁽³⁾ GU n. L 152 del 1°. 7. 1968, pag. 7.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	17,27
	II. zucchero greggio	13,44 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	17,27
	II. zucchero greggio	13,44 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.